

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1017		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	1017		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1905)	1017	Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui. (1960)	1020
PRESIDENTE	1017, 1018	PRESIDENTE	1020
SELVAGGI	1018	ROMANO, <i>Relatore</i>	1020
FALETRA	1018	Votazione segreta:	
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1018	PRESIDENTE	1021
Disegno di legge (Rinvio della discussione):			
Esonero daziario per determinate merci provenienti dalla Libia. (1937)	1019		
PRESIDENTE	1019		
ROMANO, <i>Relatore</i>	1019		
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1019		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. (1945)	1019		
PRESIDENTE	1019, 1020		
ROMANO, <i>Relatore</i>	1019		

La seduta comincia alle 9,20.

ASSENATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Turnaturi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bigi è sostituito dal deputato Gorreri.

Discussione del disegno di legge: Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottuffi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

ciali e militari di truppa della Guardia di finanza ».

Poiché il relatore, onorevole Turnaturi, è assente, avendo chiesto regolare congedo, io stesso riferirò su questo provvedimento. Si tratta, per altro, di un provvedimento di portata limitata in quanto tende a modificare le modalità relative alla rafferma e alla elargizione di premi ai sottufficiali e ai militari di truppa della Guardia di finanza. Esso si compone di quattro articoli. Con l'articolo 1, in sostituzione delle disposizioni finora vigenti, si abolisce la rafferma di un anno che in pratica si è dimostrata scarsamente idonea, e si propone una rafferma triennale; con l'articolo 2 si propone un aumento del premio di rafferma da lire 3.200 a lire 5.330; con l'articolo 3 e con l'articolo 4 vengono regolarizzate questioni marginali che derivano dall'applicazione dei primi due articoli.

Propongo alla Commissione di approvare il provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI. Dichiaro, innanzi tutto, di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Desidero, però, cogliere l'occasione per pregare il Governo affinché venga tenuta presente la particolare situazione nella quale si trovano i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza, per i quali non esiste uno stato giuridico analogo a quello dei sottufficiali e della truppa appartenenti alle altre forze armate.

Poiché mi risulta che già è stato presentato dal comando generale della Guardia di finanza al Ministero delle finanze un progetto di legge tendente a normalizzare questa anomala situazione di fatto, pregherei il Governo di volerne sollecitare la presentazione al Parlamento.

FALETRA. Anche noi esprimiamo parere favorevole al provvedimento, associandoci alle dichiarazioni dell'onorevole Selvaggi affinché il Governo porti, al più presto possibile, all'esame del Parlamento il disegno di legge riguardante lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari della Guardia di finanza.

Con l'occasione desideriamo ricordare al rappresentante del Governo che è stata fatta formale promessa di presentare al più presto al nostro esame un disegno di legge riguardante la immissione di nuovi ufficiali della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali, a proposito del quale, anzi, presentammo un ordine del giorno accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle sollecitazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710, è sostituito dal seguente:

« L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

« Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme triennali.

« La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade l'obbligo del servizio in corso.

« Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di condotta, la rafferma triennale, potrà essere concessa, per non più di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento ».

(*E approvato*).

ART. 2.

Fino al compimento del 13° anno di servizio nella Guardia di finanza, i sottufficiali e militari di truppa del Corpo che ottengono, al termine della ferma, di continuare il servizio, hanno diritto, per la prima rafferma triennale, ad un premio lordo di lire 3.200, aumentato a lire 5.330 per ciascuna delle due successive rafferme triennali.

I premi sono corrisposti ai militari interessati, al termine di ciascuna rafferma, dai Comandi di legione ed equiparati.

(*E approvato*).

ART. 3.

La concessione o il diniego delle rafferme triennali con premio e di quelle per esperimento compete al Comandante generale della

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

Guardia di finanza; la concessione o il diniego delle rafferme triennali senza premio ai comandanti di legione ed equiparati.

(È approvato).

ART. 4.

I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo Massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia. (1937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia.

Poiché non sono ancora pervenuti i pareri richiesti alle Commissioni agricoltura e industria, riterrei doveroso, dal momento che non sono trascorsi i termini di tempo regolamentari, rinviare l'esame ad altra seduta.

ROMANO, *Relatore*. Mi incombe l'obbligo, in linea preliminare, di chiarire la posizione anacronistica nella quale questo provvedimento si è venuto a trovare relativamente alle date di attuazione. All'articolo 1, infatti, è detto che « le merci di origine... sono ammesse all'importazione in Italia fino al 31 dicembre 1955 » e all'articolo 3 è detto che « la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». Poiché siamo già nel gennaio del 1956, il provvedimento verrebbe ad avere un carattere esclusivamente retroattivo.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo disegno di legge, in sostanza, si limita a dare esecuzione alla convenzione internazionale G.A.T.T. Esso venne presentato nel dicembre del 1955 con la speranza che entro l'anno potesse essere approvato. Trovandosi, ormai, nell'anno nuovo bisognerà modificare opportunamente tanto la formulazione dell'articolo 1 quanto quella dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Tenendo conto anche dei rilievi fatti dal relatore e delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Equiparazione nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza. (1945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, provincie ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ».

L'onorevole Romano, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento a favore delle amministrazioni locali, perché il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sulla imposta di bollo, prevede la medesima imposta proporzionale di bollo stabilita per le cambiali anche per le delegazioni di pagamento, col beneficio del pagamento dell'imposta fissa di lire 200 per ogni foglio di delegazione quando queste non sono trasferibili.

Mentre l'articolo 33 della tariffa allegata alla legge sull'imposta del bollo del 1923 contemplava espressamente le delegazioni rilasciate dai comuni, provincie ed enti morali a favore della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, il decreto presidenziale del 1953 non ne fa menzione alcuna, per cui le delegazioni di queste amministrazioni dovrebbero essere considerate come delegazioni trasferibili. Per conseguenza, dovrebbero essere soggette al pagamento della imposta proporzionale di bollo stabilita per le cambiali.

È sorta la questione se le anzidette delegazioni rilasciate dai comuni, dalle provincie e da altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti e della direzione generale degli istituti di previdenza, siano da ritenersi o meno negoziabili e, conseguentemente, quale sia il trattamento che ad essa vada fatto ai fini dell'imposta di bollo.

Per eliminare contestazioni, nonché per evitare un aggravio per i bilanci delle amministrazioni locali, il disegno di legge prevede l'equiparazione, agli effetti dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni rilasciate dai comuni, provincie e da altri enti pubblici a favore della Cassa de-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

positi e prestiti e della direzione generale degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il secondo comma della nota marginale all'articolo 6 della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

« Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai comuni, province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui. (1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui ».

L'onorevole Romano, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. Avviene che gli uffici delle amministrazioni statali debbano effettuare versamenti di ritenute per imposte e tasse spesso anche di poche lire. Per eseguire tali versamenti è necessario compiere opera-

zioni molteplici: compilazione di mandati e relative fatture, visto e registrazione dei mandati stessi da parte delle ragionerie centrali, registrazione dei mandati da parte della Corte dei conti e invio degli stessi alla direzione generale del Tesoro, emissione di quietanze, scritturazioni della Tesoreria, registrazioni sul registro copia mandati dei titoli estinti.

Tutto ciò provoca perdita di tempo, impiego di molte ore lavorative per ciascun ufficio, consumo di stampati, ecc. Nell'intento di snellire i servizi è stata considerata la opportunità di semplificare la procedura di presentazione dei rendiconti, allorché riguardino spese di importi minimi. Si è ritenuto opportuno statuire che, ove nel corso dell'esercizio l'ammontare dei versamenti da effettuare non superi sullo stesso capitolo di spesa e per ciascun tributo l'importo di lire 50.000, i versamenti stessi siano eseguiti alla fine dell'esercizio; che quando, nonostante ciò, alla fine dell'esercizio l'importo dei versamenti predetti non superi sullo stesso capitolo di spesa e per ciascun tributo la somma di lire 5.000, questi non siano eseguiti e l'importo relativo sia mandato in economia.

Le semplificazioni che formano oggetto del disegno di legge rientrano nella serie di provvedimenti, di cui alcuni emanati, altri allo studio, che si ispirano all'intento di snellire procedure lunghe e laboriose per operazioni riflettenti importi modesti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anziché alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.

Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1956

ART. 2.

In deroga al 1° comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessioni delle rafferme e dei relativi premi ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1905):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni, province ed altri enti pubblica a favore

del Ministero del tesoro — Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1954):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui » (1960):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Assennato, Belotti, Berloffia, Berzanti, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Coggiola, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tommetti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Guglielminetti, Infantino, Li Causi, Longoni, Matteotti Giancarlo, Merizzi, Pieraccini, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Schiratti, Selvaggi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Turnaturi.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI